



S. d. A. L.
CACCIA



Prot. 31729 DEL 15/6/2021

PROT. 274161
16 GIU. 2021

Regione Calabria
Dipartimento N. 8
Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Loc. GERMANATO
88100 CATANZARO
dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Burc n. 65 del 11 Agosto 2021

Oggetto: **Parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2021-2022.**

Come da Vostra richiesta di cui all'oggetto, si trasmette il relativo parere.

Distinti saluti.

Responsabile Servizio
Coordinamento Fauna Selvatica

(Dott. Piero Genovesi)

Oggetto: Parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2021-2022.

Responsabili dell'istruttoria:

Dott. Francesco Riga (Tel. 06-5007.2644; e-mail: francesco.riga@isprambiente.it);

Dott. Alberto Sorace (tel.: 06-50072641 – e-mail: alberto.sorace@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta inviata da codesta Amministrazione con nota n. 214573 dell'11 maggio 2021 a cui ha fatto seguito l'invio dell'integrazione n. 242792 del 27 maggio u.s. ed avendo preso visione del materiale documentale inoltrato, si comunica quanto segue.

Anzitutto pare opportuno evidenziare come la vigente normativa nazionale attribuisca alle Regioni e alle Province Autonome facoltà normativa per quanto concerne la gestione e la tutela faunistica in conformità alla L. 157/92, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie (art. 1, c. 3, L. 157/92). In questo ambito le Amministrazioni redigono, con cadenza annuale, il calendario venatorio, importante strumento di programmazione faunistico-venatoria, sentito il parere di questo Istituto (art. 18, c. 4, L. 157/92).

Tuttavia occorre osservare come le tematiche più generali attinenti alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla conservazione della natura e della biodiversità, rimangano di esclusiva pertinenza statale (art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.). Da ciò deriva che nell'ambito dell'espressione di un parere su un provvedimento complesso, articolato ed importante sotto il profilo della conservazione della natura quale è il calendario venatorio regionale, che prevede una serie di prescrizioni, di vincoli ma anche di concessioni che possono indurre effetti non secondari sulla gestione e la conservazione di diversi taxa, lo scrivente Istituto ritenga opportuno e doveroso esprimere valutazioni critiche nei casi in cui ciò possa costituire un possibile nocumento allo stato di conservazione di determinate entità faunistiche a partire da quelle che già versano in condizioni non soddisfacenti. Ciò anche in forza della necessità di definire parametri uniformi di protezione e gestione della fauna la cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato.

Va altresì evidenziato come lo stato di conservazione di uno stesso taxon possa in alcuni casi risultare anche significativamente diverso in relazione all'ambito distributivo considerato (globale, europeo, nazionale, regionale) anche in dipendenza di specifici flussi migratori nel caso degli uccelli migratori. In queste situazioni la valutazione in ordine alla cacciabilità deve tenere conto di una pluralità di fattori e di tendenze non solamente circoscritti all'ambito locale.

Di seguito vengono espresse valutazioni su alcuni temi inerenti il calendario venatorio prospettato dalla Regione Calabria che, a parere di questo Istituto, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. Per ciascun tema considerato si evidenziano le motivazioni che danno adito a perplessità e si suggeriscono le modifiche ritenute opportune.

L'espressione di un parere favorevole al calendario venatorio regionale da parte di questo Istituto è pertanto subordinata al recepimento da parte della Regione delle indicazioni di seguito esplicitate. Invece le questioni non trattate o non commentate in questa sede vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

UCCELLI

Norme e documenti di riferimento

Per quanto riguarda le indicazioni di carattere generale circa le specie cacciabili, i periodi cacciabili, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere, ISPRA si richiama al documento "Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" trasmesso alle Amministrazioni con nota prot. n. 25495 del 28/7/2010. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche direttamente raccolte dall'Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente ed adottando un doveroso principio di precauzione che subordina l'attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche che rappresentano un bene rinnovabile ma non inesauribile a disposizione dell'intera collettività (legge 157/92, art.1). In questo quadro generale, particolare attenzione viene riservata alle categorie di interesse (EN, VU, NT) delle Red List of Birds mondiali, europee ed italiane. Va peraltro considerato che, per alcuni taxa, lo stato di conservazione riportato nelle tabelle allegate alla sopramenzionata Guida può risultare non aggiornato avendo subito modifiche intervenute nel corso degli anni. In particolare lo stato di conservazione

delle diverse specie in Europa (SPEC) è stato aggiornato recentemente con il documento di BirdLife International (2017) *European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities*. Di ciò ovviamente si è tenuto conto.

Come è noto la legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il ritorno al luogo di nidificazione, nonché durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1bis), coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE. A tale riguardo per la formulazione del parere si è fatto riferimento al documento "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU" (versione 2014), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definiti i periodi di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione pre-nuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno degli Stati membri.

Si è inoltre tenuto conto delle indicazioni contenute nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici".

Si richiama altresì la recente moratoria dell'attività venatoria alla **Tortora selvatica** indicata dal Ministero della Transizione ecologica trasmessa alle regioni con nota n. 29730 del 22 marzo 2021.

Per quanto concerne l'**Allodola** si è fatto riferimento alla recente comunicazione del Ministero della transizione ecologica inviata alle regioni con nota n. 40405 del 21 aprile 2021 relativa all'applicazione delle misure previste dal "Piano di gestione nazionale per l'Allodola" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 15 febbraio 2018 e reperibile sul sito <http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-lallodola-551043/>.

Infine, per quanto riguarda la data di inizio della migrazione pre-nuziale di **Tordo bottaccio** e **Cesena**, si è tenuto conto delle valutazioni espresse con nota ISPRA prot. 12006 del 13.03.2017, nonché della più recente comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inviata ad ISPRA con nota n. 4666 del 4 marzo 2019.

Alla luce dei dati e delle considerazioni di cui ai riferimenti sopra indicati, si evidenzia quanto segue.

Specie cacciabili

La **Tortora selvatica** (*Streptopelia turtur*) è indicata come in precario stato di conservazione (SPEC 1 in BirdLife International, 2017) e anche recenti valutazioni per la popolazione nidificante nazionale indicano che la Tortora selvatica ha registrato un moderato decremento (Rete rurale e LIPU 2020). Nelle more del completamento del piano d'azione europeo sulla specie [Fisher, Ashpole, Scallan, Carboneras, e Proud (compilers), 2018 - International Single Species Action Plan for the conservation of the European Turtle-dove *Streptopelia turtur* (2018 to 2028) European Commission Technical Report xxx-2018], che potrà fornire indicazioni più dettagliate circa le necessarie misure di conservazione da considerare, e del completamento dell'iter di approvazione del piano nazionale di gestione della specie predisposto da ISPRA e prodotto al Ministero competente, questo Istituto, anche in considerazione della nota Ministeriale citata in premessa, ritiene che debba essere prevista la sospensione del prelievo della specie per la stagione venatoria in esame.

Visto lo stato di conservazione del **Combattente** (SPEC 2 con andamento della popolazione europea in decremento; fonte: BirdLife International 2017 - Trend delle popolazioni migratrici lungo la *flyway* che interessa l'Italia: forte decremento nel periodo 1991-2018 e moderato decremento nel periodo 1999-2018; fonte: <http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>), l'assenza di monitoraggio sull'andamento delle popolazioni migratrici attraverso il territorio regionale e nazionale, tenuto altresì conto che il trend delle osservazioni di individui appartenenti a questa specie, registrato in alcuni siti chiave, ha mostrato una flessione molto consistente negli ultimi anni (si vede al riguardo la sopracitata Guida alla stesura dei calendari venatori), a giudizio di questo Istituto il prelievo venatorio del Combattente non dovrebbe essere autorizzato, come peraltro già previsto nei siti Natura 2000, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007.

In considerazione del rischio di confusione con la **Moretta tabaccata** (*Aythya nyroca*) e al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie che versa in uno stato di conservazione critico (SPEC 1), coerentemente con quanto previsto nei siti Natura 2000 ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, questo Istituto ritiene che debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia alla **Moretta**. A questo proposito si ricorda che la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE", al punto 2.6.10, evidenzia che "il rischio di confusione può rappresentare una minaccia per la conservazione di alcune specie vulnerabili o minacciate come ad es. la **Moretta tabaccata**" con ciò confermando la sussistenza di tale rischio.

Per quanto riguarda le specie **Moriglione** e **Pavoncella** si rimanda alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prot. n. 0039696 del 28 maggio 2020 in particolare per la parte che

tratta gli aspetti di natura giuridica laddove si richiede che la caccia alle due specie venga sospesa al fine di evitare rischi di apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea. Pertanto non si ritiene di esprimere valutazioni tecniche circa la cacciabilità e le modalità con cui esercitare il prelievo su tali specie. Inoltre, in riferimento al richiamo contenuto nella nota sopra citata relativo alla necessità di redigere, adottare e attuare piani di gestione, si informa che questo Istituto, onde contribuire al conseguimento dell'obiettivo, sta ultimando la redazione delle bozze dei piani di gestione di Moriglione e Pavoncella, il primo dei quali è al momento in fase di consultazione da parte di esperti e portatori di interessi.

Pre-apertura e apertura generale della caccia prima del 2 ottobre 2021

In merito alla possibilità prevista di consentire l'apertura anticipata della caccia alla **Quaglia** l' 11 e 12 settembre 2021 e l'apertura generale della caccia al 19 settembre 2021 per le specie **Fagiano, Quaglia, Folaga, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua e Porciglione** questo Istituto ritiene idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 2 ottobre 2021. Ciò ha la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. In tal modo si favorirebbe inoltre un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria.

Fanno eccezione a quanto sopra indicato il **Merlo** per il quale è accettabile il prelievo venatorio a partire dalla terza domenica di settembre ma solo da appostamento e con un carniere massimo giornaliero di 5 capi per cacciatore e le specie **Colombaccio, Gazza, Cornacchia grigia e Ghiandaia** per le quali in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l'apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell'appostamento.

Tempi di chiusura della caccia

In considerazione della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la **Beccaccia** e della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la specie nella seconda metà dell'inverno, in particolare in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre. Un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio 2022, periodo di inizio migrazione prenuziale secondo il documento "Key Concepts", andrebbe subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità prevedendo quindi una pianificazione del prelievo a partire da un'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato. A tal riguardo si evidenzia che nonostante in base al Decreto 6 novembre 2012 dei Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) le regioni debbano trasmettere a ISPRA i dati dei carnieri annuali delle specie cacciate ricavati dai tesserini venatori, la Regione Calabria ha inviato tali dati solo il 27 maggio 2021 e limitatamente alle stagioni venatorie 2015-2016 e 2016-2017.

Si manifesta apprezzamento per la possibilità prevista dal calendario venatorio di codesta Amministrazione di esercitare un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo della **Beccaccia** in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento ('ondate di gelo'). Si confida che quanto previsto trovi puntuale realizzazione in presenza del verificarsi di eventi meteo climatici sfavorevoli. A tal fine si allega il "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi" messo a punto da questo Istituto a supporto delle Amministrazioni competenti.

La chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica (**Folaga, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Porciglione**), a giudizio di questo Istituto, dovrebbe avvenire al 20 di gennaio, non solo per le specie per le quali la migrazione prenuziale inizia alla III decade di gennaio, ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide, al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come indicato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (par. 2.6). Le zone umide sono infatti generalmente frequentate da un numero piuttosto elevato di specie e la caccia provoca inevitabilmente un disturbo anche alle specie non oggetto di attività venatoria, con il rischio di determinare l'abbandono temporaneo dell'area da parte di tali specie. Tale fenomeno ha una maggiore incidenza quando avviene nei confronti di specie in migrazione, per le quali le zone umide rappresentano aree chiave per la sosta ed il foraggiamento durante la migrazione. Il principio che sancisce la tutela delle popolazioni

europee, con una maggiore attenzione ai periodi di migrazione prenuziale, implica in Italia la necessità di uniformare le date di chiusura della caccia per tale gruppo di specie particolarmente sensibile al disturbo causato dall'attività venatoria e l'interruzione della stessa presso le zone umide dalla III decade di gennaio, periodo durante il quale tali aree iniziano ad essere interessate dal passaggio di migratori.

Per quanto concerne il prelievo di **Tordo bottaccio**, **Cesena** e **Tordo sassello**, i periodi di apertura della caccia indicati all'art. 18, comma 1 della legge 157/92 non risultano compatibili con i limiti temporali indicati nel documento "*Key Concepts*", secondo il quale la data di inizio migrazione prenuziale corrisponde alla II decade di gennaio per le prime due specie e alla III decade per il Tordo sassello. Si evidenzia tuttavia che recenti valutazioni tecniche condotte da ISPRA indicano che la data di inizio migrazione prenuziale per Tordo bottaccio e Cesena può risultare posticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal "*Key Concepts*" (si veda nota ISPRA prot. n. 12006/2017). Lo scrivente Istituto ritiene pertanto idonea l'adozione di un'unica data di chiusura per Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena, coincidente con il 20 gennaio 2022.

Relativamente all'applicazione del "Piano di gestione nazionale per l'**Allodola**", richiamata nella Ministeriale citata in premessa, si osserva che la Regione Calabria ha trasmesso i dati relativi alla lettura dei tesserini venatori per le passate stagioni venatorie solo fino a quella 2016-2017, mentre ha trasmesso in data 8 giugno 2021 le informazioni riguardo ad attività svolte per il primo obiettivo del Piano di gestione ossia il 'miglioramento dell'habitat della specie negli agro-ecosistemi' aggiornate al 2020. In attesa di ricevere le informazioni sulla lettura dei tesserini venatori delle stagioni venatorie mancanti (2017-2018 e seguenti), lo scrivente Istituto ritiene che i carnieri giornaliero e stagionale debbano essere ridotti rispettivamente a 5 e 25 allodole invece di 10 e 50 come attualmente previsto nella bozza di calendario venatorio regionale.

Per la **Quaglia**, specie migratrice regolare e svernante localizzata in Italia prevalentemente nelle regioni centrali e meridionali, è stata recentemente confermata nella categoria SPEC 3 ("in declino a livello europeo") ("*European birds of conservation concern*", BirdLife International, 2017). Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie e prevedere la chiusura della caccia al 31 ottobre 2021.

Si ritiene che il prelievo venatorio al Fagiano non debba protrarsi oltre il 30 novembre 2021. L'eventuale prolungamento della caccia a questa specie oltre tale data, va subordinato alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo e, in caso favorevole, la predisposizione di specifico piano di prelievo conservativo articolato per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.

Caccia a fauna acquatica in forma vagante in gennaio

La caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio 2022 è consentita a **Beccaccino**, **Frullino**, **Gallinella d'acqua**, **Folaga**, **Porciglione**, **Germano reale**, **Alzavola**, **Codone**, **Fischione**, **Mestolone**, **Marzaiola** e **Canapiglia** limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi.

Estensione temporale del prelievo

Si evidenzia che per le specie **Colombaccio**, **Gazza**, **Ghiandaia** e **Cornacchia grigia** per le quali è prevista sia la pre-apertura della caccia all'1 settembre 2021, sia il posticipo della chiusura per i Corvidi al 10 febbraio 2022, l'arco temporale di caccia previsto nella proposta di calendario venatorio regionale si protrae oltre i termini consentiti dall'art. 18, comma 2 della legge n. 157/92 (arco temporale massimo), così come modificata dalla legge n. 96/2010 e va pertanto adeguatamente ridotto. La modalità di calcolo dell'arco temporale massimo in caso di apertura anticipata del prelievo o di chiusura posticipata, a parere di questo Istituto, deve infatti comprendere l'intervallo temporale intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno di caccia ad una determinata specie indipendentemente dal numero di giornate di caccia in esso contenute. Pertanto, volendo conservare la preapertura all'1 settembre occorre prevedere la chiusura della caccia al 13 gennaio 2022 oppure in caso di termine al 10 febbraio occorre aprire non prima dell'1 ottobre.

Nelle more del recepimento delle indicazioni testé riportate in merito all'arco temporale massimo di prelievo di Colombaccio e Corvidi, si osserva che l'eventuale posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio 2022 non coincide con il periodo riproduttivo delle specie in parola indicato nel documento "*Key Concepts*". Inoltre le specie risultano ampiamente diffuse sul territorio nazionale e presentano uno stato generale di conservazione definito sicuro. Il rischio di confusione con altre specie non cacciabili nel medesimo periodo può essere considerato trascurabile e la modalità di caccia consentita (appostamento fisso o temporaneo) e gli ambienti generalmente

frequentati riducono sostanzialmente il rischio di disturbo per altre specie sensibili. Non esistono pertanto elementi tali da considerare l'estensione del periodo di caccia in contrasto con le indicazioni contenute nel documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (§§ 2.6.3-2.6.13; §§ 2.6.1 e 2.6.2) prodotto dalla Commissione Europea. Tuttavia nel caso di condizioni climatiche ed ambientali particolarmente rigide alla fine dell'inverno, si invita codesta Amministrazione a considerare la sospensione del prelievo.

FORME DI CACCIA

In merito alla possibilità esercitare la caccia agli Anatidi lungo la battigia, come previsto da codesta Amministrazione, si evidenzia che in base al disposto dell'art. 21, comma 2, della Legge n. 157/92, ciò è consentito solo nel caso in cui le Regioni abbiano provveduto ad istituire zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna. Lo scrivente Istituto tuttavia non è a conoscenza del fatto che sia stata adottata iniziative specifiche volte alla tutela delle aree chiave per la sosta dei migratori, come previsto all'art. 1, comma 5 della medesima Legge quadro, e pertanto chiede di poter ottenere la documentazione tecnica prodotta a riguardo, qualora disponibile, onde poter aggiornare il quadro relativo allo stato di applicazione della normativa nazionale nelle diverse realtà regionali. In assenza di azioni specifiche volte a tutelare zone chiave per la sosta dei migratori, ai sensi della suddetta Legge quadro non risulta consentito il prelievo venatorio a meno di 500 metri dalla costa marina.

Dal 21 gennaio 2021 l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che il periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione degli stessi.

MAMMIFERI

Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 2 ottobre 2021 per tutte le specie, quindi anche per la **Lepre comune**. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della specie. È noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Infine per la specie andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carniere in ogni ATC e andrebbe prevista un'anticipazione della chiusura della caccia ai primi giorni di dicembre in tutto il territorio regionale.

Al fine di attuare le più opportune misure di tutela delle popolazioni di **Lepre italiana**, specie endemica minacciata di interesse conservazionistico, negli ATC e nelle AFV dove quest'ultima specie sia stata segnalata in anni recenti, sarebbe opportuno ripartire il territorio regionale sulla base dell'esatta distribuzione di Lepre comune ed italiana, escludendo il ripopolamento artificiale ed il prelievo della Lepre comune nelle aree occupate e potenzialmente idonee per la Lepre italiana.

Nel caso della **Volpe** sia il prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore, che la caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dovrebbe essere autorizzati nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale quindi a partire dal 2 ottobre 2021.

PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI

L'inizio dell'attività di addestramento cani al 24 luglio 2021 appare prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio).

Inoltre si ritiene che andrebbe evitato l'utilizzo di Coturnici d'allevamento, e a maggior ragione di individui di

Chukar e Pernice rossa, nelle ZAC e durante lo svolgimento di manifestazioni cinofile, stante il possibile rischio di inquinamento genetico delle residue popolazioni naturali di Coturnice. Questa indicazione è in accordo con lo schema del piano di gestione della specie approvato dalla Conferenza Stato-Regioni (<http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-la-coturnice-551042/>). In generale si raccomanda di adottare tutte le misure previste in questo piano per la gestione e conservazione della Coturnice, specie considerata in forte decremento (SPEC 1, BirdLife International 2017),

MOBILITÀ DEL CACCIATORE

La scelta effettuata da codesta Amministrazione di consentire un'ampia mobilità dei cacciatori residenti in ambito regionale per l'esercizio della caccia appare non condivisibile in quanto contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio e di fatto vanifica in gran parte le innovazioni introdotte dalla legge n. 157/92 in materia di disciplina dell'attività venatoria. Anche nel caso della caccia alla fauna migratoria, infatti, il coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico deve essere considerato un obiettivo primario e deve essere perseguito attraverso forme di programmazione della mobilità del cacciatore sul territorio, analogamente a quanto previsto per la gestione della fauna stanziale.

Ai sensi dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performances* organizzative, questo Istituto ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente a codesta Amministrazione di compilare il questionario inerente il gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link <https://survey.isprambiente.it/index.php/585868?lang=it>, selezionando la struttura BIO-CFN, servizio erogato: Pareri tecnici.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI



(Dott. Roberto Cocchi)

n.1 allegato
Rif. int. 24068/2021

Burc n. 65 del 11 Agosto 2021

A handwritten mark or signature, possibly the letter 'h', located at the bottom center of the page.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

PROTOCOLLO PER LA SALVAGUARDIA DELLE POPOLAZIONI SVERNANTI DELLA BECCACCIA IN OCCASIONE DI EVENTI CLIMATICI AVVERSI

Premessa

La legge n. 157/92 prevede il divieto di "cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate" e di "cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume". Inoltre, "le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica ... per sopravvenute particolari condizioni ambientali ... o climatiche o per ... altre calamità." Tuttavia, tranne per la neve e la copertura di ghiaccio delle zone umide, non si codificano le condizioni meteo-climatiche che debbono indurre le Amministrazioni ad adottare provvedimenti di sospensione dell'attività venatoria, in particolare per quanto riguarda la Beccaccia, specie molto sensibile sotto questo profilo in ragione delle proprie caratteristiche biologiche.

Si ritiene utile pertanto approfondire l'argomento e definire un protocollo operativo a supporto delle Amministrazioni competenti in materia, sulla falsariga di quanto avviene in Francia, così come risulta dal "Réseau Bécasse" dell'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (Observatoire d'alerte vague de froid de l'ONCFS, mai 2003).

Il presente Protocollo in pratica tende a definire il momento in cui le condizioni ambientali nelle aree di svernamento della Beccaccia (anche in relazione alle risposte comportamentali degli esemplari) possono essere considerati "a rischio" rispetto alla norma ed alle necessità di salvaguardia dei contingenti locali considerando anche la fedeltà ai siti di svernamento che caratterizza il comportamento spaziale di questa specie.

Impatto delle ondate di gelo

L'impatto delle ondate di gelo si ripercuote sulla fisiologia, sul comportamento e sulla dinamica di popolazione della Beccaccia (per approfondimenti si veda: Boos, 2000; 2005 e Duriez, 2003; 2004).

- *Impatto fisiologico* - Quando il peso di una Beccaccia cala sotto i 290 g essa ricava il 90% delle sue energie dai grassi di riserva; in caso di digiuno il tempo di sopravvivenza varia tra 4 e 11 giorni. Tra 290 e 240 g di peso degli esemplari la fonte di energia divengono le proteine e sotto i 240 g si ritiene che le proteine contribuiscano fino al 50% del fabbisogno energetico. A questo punto la sopravvivenza degli esemplari, continuando la condizione di digiuno, non supera 3 giorni.
- *Impatto comportamentale* - Con l'abbassamento delle temperature (non ancora definibile come "ondata di gelo") le beccacce tendono a restare di notte nel bosco e comunque a limitare gli spostamenti al minimo indispensabile, concentrando l'attività soprattutto nella ricerca dell'alimento. Quando il freddo si intensifica compaiono comportamenti di concentrazione delle beccacce lungo i corsi d'acqua, con attività alimentare in pieno giorno e in luoghi inusuali. Inoltre, si verificano spostamenti consistenti verso zone climaticamente più miti (spostamenti che comportano un cospicuo dispendio energetico). Tuttavia, talune beccacce restano sul posto ad affrontare il gelo nelle aree ove di norma la durata media dei periodi di gelo non si protrae per



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

più di una settimana (periodo di penuria alimentare che possono riuscire a superare, sia pure con le conseguenze ed i rischi sopra accennati).

- *Impatto sulla dinamica di popolazione* – Con il prolungarsi delle ondate di gelo si possono verificare mortalità superiori alla norma, benché manchino a livello europeo evidenze oggettivamente dimostrate, rispetto ad una specie che comunque risulta vulnerabile durante lo svernamento, soprattutto se a tali condizioni si somma il prelievo ed il disturbo venatorio.

Protocollo operativo

Criteri per la definizione della condizione “ondata di gelo”:

- brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
- temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
- temperature minime giornaliere molto basse;
- temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
- estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
- durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni;
- definizione dell' “ondata di gelo” entro il terzo giorno.

Burc n. 65 del 11 Agosto 2021

I criteri sopra descritti presuppongono la predisposizione di un sistema di efficiente e costante monitoraggio delle condizioni climatiche e faunistiche a livello regionale o provinciale attivato da appositi organismi (Centro Allerta Meteo, Osservatorio faunistico, Servizio faunistico), una rapida assunzione dei provvedimenti amministrativi di sospensione dell'esercizio venatorio a carico della specie e della successiva revoca dei provvedimenti medesimi, nonché l'adozione di un sistema di informazione e divulgazione in tempo reale degli stessi provvedimenti amministrativi.

L'annuncio del termine dell' “ondata di gelo” dovrà avvenire dopo almeno 7 giorni dalla fine delle condizioni climatiche avverse, per consentire agli uccelli di ridistribuirsi su tutta l'area di svernamento disponibile.

L'attivazione del sistema di allerta per le “ondate di gelo” deve essere previsto nel calendario venatorio, così come le modalità di divulgazione dei provvedimenti amministrativi di sospensione e riapertura del prelievo alla specie.

Data: 16/06/2021 12:41:50

Oggetto: INVIO PARERE CALENDARIO VENATORIO2021/2022. A REGIONE CALABRIA - POSTA11
CONSULENZA RIGA SORACE FIRMA COCCHI E RESPFAUNA GENOVESI [iride]1051857[/iride]
[prot]2021/31729[/prot]

DA: "" protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

A: DIPARTIMENTO.AGRICOLTURA@PEC.REGIONE.CALABRIA.IT

CC:

Allegati: PROTOCOLLO GELO.pdf1051857.pdf

Messaggio: CON RIFERIMENTO ALL'OGGETTO SI TRASMETTE LA NOTA ALLEGATA PROT.
N. 31729 DEL15/06/2021. CORDIALI SALUTI
*** INFORMAZIONI STRETTAMENTE CONFIDENZIALI Ai sensi del D.Lgs 196/03 si
precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso
esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la
preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene
gentilmente comunicazione. Grazie. *** This message, for the law 196/03, may
contain confidential information. If you are not the addressee or authorized to receive
this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on any
information herein. Thank you for your cooperation. *Per il 65 del 11 Agosto 2021*



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 8
“AGRICOLTURA – RISORSE AGROALIMENTARI”

SCHEDA PRELIEVI SPECIE TORTORA SELVATICA
Burc n. 65 del 11 Agosto 2021
STREPTOPELIA TURTUR STAGIONE 2021

Dati del cacciatore (Nome e cognome): _____

Numero del tesserino venatorio: _____

Tortore abbattute il giorno 1 settembre: _____

Provincia di abbattimento: _____

Tortore abbattute il giorno 5 settembre: _____

Provincia di abbattimento: _____

LA SCHEDA È PERSONALE E NON CEDIBILE

**LA SCHEDA VA RESTITUITA ALLA REGIONE CALABRIA ENTRO IL GIORNO 10
SETTEMBRE 2021 Al seguente INDIRIZZO: Cittadella Regionale Viale Europa –
Località Germaneto - 88100 Catanzaro - Tel. 0961.852089**

ANCHE SE NON SI È ABBATTUTA NESSUNA TORTORA